



STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO LIVORNO

Art. 1 NATURA

- 1- Il Circolo Nautico Livorno, Associazione Sportiva Dilettantistica, ha natura sportiva e apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.
- 2- La durata del Circolo Nautico Livorno è illimitata.
- 3- Il guidone sociale è amaranto con croce bianco-blu recante al centro la scritta C.N.L.

Art. 2 SCOPI

- 1- Il Circolo Nautico Livorno, costituito secondo quanto previsto dall'arti. 36 e segg. del Codice Civile, ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela in forma agonistica ed amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive.

Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:

- a) promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare;
 - b) partecipare con i propri iscritti a regate veliche ed altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare;
 - c) organizzare corsi e scuole di vela per l'avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori;
 - d) promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine del Circolo e dei suoi scopi;
 - e) attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio, servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggio imbarcazioni di Soci nelle aree asservite dal Circolo, assistenza) compatibilmente con le normative che regolano l'area di pertinenza del Circolo;
 - f) stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;
 - g) fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva, agonistica e amatoriale;
 - h) ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni veliche; ai tesserati FIV di altra società affiliata verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative federali;
 - i) fornire ai Soci Armatori l'ormeggio e tutti i servizi connessi (eventuale guardiania, erogazione di acqua, corrente elettrica ed altri); il Consiglio Direttivo provvederà all'assegnazione annuale dei posti barca sia in mare che a terra ai Soci Armatori che conservano il diritto dell'assegnazione nei termini stabiliti dal Regolamento.
- 2- E' affiliato, espletate le formalità previste, alla Federazione Italiana Vela rispettandone lo Statuto, il Regolamento e le delibere del Consiglio Federale.





Art. 3 SEDE



- 1- Il Circolo Nautico Livorno ha sede in Livorno, Porticciolo N. Sauro – Viale Italia.
- 2- E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

- 1- Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.
- 2- Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di "buon ingresso", dai corrispettivi per i servizi prestati, dai proventi di manifestazioni sportive e quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, nonché da contributi straordinari da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea dei Soci.
- 3- Gli utili derivanti dall'attività del Circolo non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE

- 1- L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
- 2- Entro quattro mesi il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti (ove esistano), debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 6 SOCI

- 1- Sono Soci le persone la cui domanda di associazione è accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
- 2- La qualità di Socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per dimissioni, che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno;
 - c) per i soci Allievi (vedi comma 6) al raggiungimento della maggiore età se il socio non ha presentato preventivamente nell'anno domanda scritta al Consiglio di essere ammesso alla categoria di socio Ordinario;
 - d) per morosità, qualora il Socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste con le modalità citate nel comma 8 del presente articolo;
 - e) per espulsione o radiazione, nel caso che il Socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome del Circolo Nautico Livorno o che tenga una condotta non degna; la procedura per l'espulsione dovrà essere iniziata dal Consiglio Direttivo in prima istanza, e dal Collegio dei Probi Viri in seconda istanza, con l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli;
 - f) non è prevista la trasmissibilità delle quote a qualsiasi titolo versate.
- 3- La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
- 4- La indegnità e le sanzioni disciplinari sono in prima istanza comminate dal Consiglio Direttivo ed in secondo grado dal Collegio dei Probiviri a cui il Socio potrà ricorrere

entro un massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare sia in primo che in secondo grado dovrà essere ascoltato preventivamente dagli Organi giudicanti.

- 5- Tutti i Soci sono tesserati per la Federazione Italiana Vela per il tramite della Associazione, eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo.
- 6- Categorie di Soci – Allievi, Ordinari, Armatori e Onorari.
 - *Allievi*: tutti i giovani (minorenni) che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione; il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio Direttivo, qualora venga richiesto il passaggio, al raggiungimento della maggiore età, alla categoria di Socio Ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di "buon ingresso".
 - *Ordinari*: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita del Circolo Nautico Livorno.
 - *Armatore*: tutti i Soci Ordinari che sono assegnatari, annualmente, di specifici servizi, previsti statutariamente e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato. Le modalità di passaggio dalla categoria Ordinari ad Armatori saranno determinate nel Regolamento.
 - *Onorari*: personalità, anche non Soci precedentemente, che per le loro attività sportive o specifiche benemeritenze sono ritenute dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamate a far parte di questa categoria; godono di tutti i diritti ma non sono tenute al pagamento di quote.

- 7- Criteri e modalità di ammissione – termini per il pagamento delle quote.

La richiesta di ammissione a Socio è fatta per iscritto su apposito modulo che è fornito dalla Segreteria, firmata dal richiedente e sottoscritta da almeno due Soci ordinari in qualità di presentatori.

Con la sottoscrizione della richiesta, l'aspirante Socio dichiara:

- a) di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti;
- b) di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.

I componenti gli Organi statuari del Circolo Nautico Livorno non possono essere presentatori di nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del candidato a Socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente Statuto e delle deliberazioni in proposito dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In caso di accettazione della domanda il richiedente è Socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di "buon ingresso" e la quota sociale.

- 8- Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità.

Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte. In caso di riconosciuti meriti sportivi, è data facoltà al Consiglio di esonerare il nuovo Socio dal pagamento della tassa di "buon ingresso".

L'entità di tutte le quote viene proposta anno per anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Ordinaria.

Il pagamento delle quote sociali e dei servizi, per ognuna delle categorie dei Soci e per i diversi servizi devono avvenire improrogabilmente entro il mese di Febbraio e, nel caso di un nuovo Socio, entro un mese dalla delibera di ammissione del Consiglio.

Il ritardato pagamento delle sopracitate quote comporterà un aumento delle stesse nella misura stabilita dal Consiglio dalla data del 28 Febbraio, fino al saldo.

Il Socio che comunque non avrà provveduto al pagamento delle quote entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello cui queste si riferiscono, sarà automaticamente considerato dimissionario, salvo facoltà del Circolo di agire anche giuridicamente per il recupero delle somme non corrisposte, nei confronti del Socio moroso.

Art. 7
DIRITTI DEI SOCI

- 1- Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, inseriti nella categoria Allievi, hanno diritto di voto.
- 2- Tutti i Soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, dei vantaggi che il Circolo Nautico Livorno offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate e fruire dei servizi.
- 3- *Diritto di voto*: ogni Socio Ordinario, Armatore, Onorario ha diritto ad un voto. Un Socio può farsi rappresentare da altro Socio tramite delega scritta. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 8
DOVERI DEI SOCI

- 1- I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di "buon ingresso") al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi svolti in diretta attuazione degli scopi istituzionali, proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
- 2- Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia all'interno dei locali sociali che all'esterno, osservare sia lo Statuto che i Regolamenti ed a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti del Circolo, dei Soci, dei Dirigenti, degli Ospiti o di terzi presenti nella Sede sociale. Il venir meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 4, e di quanto previsto al successivo art. 12, comma 7.
- 3- Il Socio deve tenersi informato delle delibere del Consiglio Direttivo che saranno rese note mediante esposizione all'albo o nell'apposito raccoglitore nella sede sociale e mediante distribuzione a mezzo posta elettronica.

Art. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- Il Circolo Nautico Livorno è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da nove o più Soci purché in numero dispari, deciso dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.
- 2- Il Consiglio Direttivo entra in carica 60 giorni dopo la data dell'Assemblea che lo ha eletto e resta in carica per la durata di quattro anni possibilmente in corrispondenza con il periodo olimpico.
- 3- Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto o con voto palese il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che formano il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza delibera in casi di urgenza e sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere ad altre nomine per particolari settori il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell'ambito del Consiglio stesso. Gli incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo o esecutivo restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità di deliberazione.

- 4- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso; deve essere invitato a partecipare alle riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5- I componenti degli Organi statutari colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione da parte della FIV, non possono partecipare alle riunioni.

Art. 10
INTEGRAZIONE DEL NUMERO
DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione dei primi dei non eletti.
- 2- Nel caso la cooptazione non sia possibile, si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile il cui ordine del giorno conterrà anche l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Art. 11
DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art. 10.
- 2- L'Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine di 90 giorni e dovrà tenersi entro il termine dei 30 giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 12
DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere Segretario; in assenza di quest'ultimo dal Consigliere con maggiore anzianità di presenza in Consiglio Direttivo.
- 2- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 3- Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 4- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Circolo Nautico Livorno nei limiti dello Statuto, dei Regolamenti vigenti e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
- 5- Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc., determinandone il compenso e predispone, occorrendo, i Regolamenti, nel rispetto dello Statuto, per il buon funzionamento del Circolo Nautico Livorno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- 6- Può istituire apposite Commissioni e/o Gruppi di Lavoro per specifici incarichi affidandone la responsabilità ad un Consigliere.
- 7- Commina, in prima istanza, e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni disciplinari a carico di Soci, secondo le procedure determinate dall'art. 6 – Soci – adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;

- b) deplorazione;
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) radiazione – espulsione.

Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo al Collegio di Provirori, da proporre entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado.

- 8- Il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti, predisporrà la convocazione dell'Assemblea che conterrà l'ordine del giorno. Il 10% dei Soci aventi diritto possono inoltrare, per iscritto, al Consiglio Direttivo formale richiesta motivata per l'inserimento di argomenti da inserire all'ordine del giorno; tale richiesta deve pervenire almeno 20 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario (31 Dicembre).
- 9- Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato a gestire amministrativamente il Circolo Nautico Livorno adeguandosi alle normative fiscali vigenti e ciò nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 **PRESIDENTE**

- 1- Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente il Circolo Nautico Livorno nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberata dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2- Il caso di urgenza e nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
- 3- Presiede il Consiglio di Presidenza e delibera a maggioranza su argomenti che rivestono carattere d'urgenza.

Art. 14 **DECADENZA DEL PRESIDENTE**

- 1- Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.
- 2- In caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente con le formalità previste al precedente art. 12, comma 1, e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

- 1- I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, che deve essere effettuata entro il mese di Aprile.
- 2- Tutti i Soci debbono essere convocati per iscritto con un preavviso minimo di 15 giorni. La lettera di convocazione deve contenere tutte le indicazioni utili sugli argomenti che saranno discussi durante la seduta. L'Assemblea sarà tenuta in prima ed in seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un'ora.
- 3- L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Circolo Nautico Livorno e rappresenta l'universalità dei Soci; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 16
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1- I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto, delibererà altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.
- 2- L'Assemblea Straordinaria è convocata altresì su richiesta, diretta al Consiglio Direttivo, di almeno il 15% dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.
- 3- Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i 60 giorni successivi, con le modalità dell'art. 15.
- 4- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci e l'Assemblea Straordinaria è tenuta in prima e seconda convocazione nelle modalità stabilite dall'art. 15.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 17
COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

- 1- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Circolo Nautico Livorno; in sua assenza o non disponibilità, l'Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano).
L'Assemblea nomina il Segretario e, dove occorra, il Collegio degli Scrutatori.
- 2- Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto ai comma 1 e 2 dell'art. 18.
- 3- Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti, i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione, i Soci colpiti da provvedimenti disciplinari da parte della FIV in corso di esecuzione.
- 4- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.
- 5- Le condizioni di ammissibilità all'Assemblea devono sussistere a partire dal 10° giorno precedente la data dell'Assemblea.

Art. 18
DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- 1- Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi, modifiche statutarie e scioglimento, mentre per le cariche elettive il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.

- 2- Per lo scioglimento del Circolo Nautico Livorno e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione i voti favorevoli non potranno essere inferiori al 51% degli aventi diritto.
- 3- L'Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili.
- 4- Le delibere delle Assemblee debbono essere esposte presso apposito luogo della Sede sociale per un periodo non inferiore a 30 giorni.
- 5- Nel caso che il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) non sia approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decadenza, una nuova Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Art. 19 **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

- 1- Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra loro il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
- 2- Delibera, in seconda istanza, entro 30 giorni dell'avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati, in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e dovranno esser prese a maggioranza dal Collegio e comunicate per iscritto al Socio entro 60 giorni dalla data del ricorso. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Collegio.
- 3- Provvede a dirimere controversie sorte tra Soci ed organi del Circolo, ed a decidere su denunce promosse dal Consiglio.

Art. 20 **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 1- La gestione amministrativa del Circolo Nautico Livorno è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente e due componenti supplenti.
- 2- I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci consuntivi annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio dovranno tempestivamente notificarli al Presidente.
- 3- In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

- b) i Soci Ordinari – Armatori possono presentare, al momento del tesseramento, non più di un ospite familiare (coniuge, figli minorenni, etc.) al quale è consentito frequentare, con continuità la Sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dai Regolamenti. In tale caso il Consiglio Direttivo, con l'approvazione dell'Assemblea, potrà determinare una quota aggiuntiva a carico del Socio;
- c) i Soci Ordinari e/o Armatori possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la Sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnie del Socio ospitante, in occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela; i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella Sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dai Regolamenti;
- d) i Soci Armatori possono chiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di accesso da parte di persone, non familiari, con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l'uso delle attrezzature sociali; in tale caso il Consiglio Direttivo, con l'approvazione dell'Assemblea, potrà determinare una quota aggiuntiva a carico del Socio Armatore che dovrà, per iscritto, comunicare la richiesta con specifica autorizzazione ad utilizzo di cose proprie indicando le generalità della persona autorizzata ivi compresa la totale manleva dell'Associazione; il Consiglio Direttivo si riserva di valutare l'opportunità di tale concessione che potrà essere revocata in ogni momento.

Art. 25
SCIoglimento

- 1- Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall'art. 16 e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- 2- L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni sportive o ad Enti pubblici con analoghe finalità.

Art. 26
DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del Circolo Nautico Livorno il 20 aprile 2012.

A norma del regolamento allo Statuto federale della Federazione Italiana Vela il presente Statuto entrerà in vigore dopo approvazione del Consiglio Federale.

L'Assemblea Straordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte le eventuali modificazioni che la FIV prescrivesse per l'adeguamento ai principi ispiratori del CONI, purché non determinino sostanziali modificazioni di quanto approvato.

^^^^

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione n. 431 del 7 luglio 2012 (Comunicazione FIV prot. 1264/12 del 17/7/2012).



Ufficio Provinciale Direzione Provinciale
 Registrato il 27/09/18
 Al n° 3305 3
 Riscosso € 209,00

PIETRO